



**Comune  
di Molinella**  
Città Metropolitana di Bologna

---

## **ORDINANZA**

**Anno 2020 N° 94 DATA 19/10/2020**

**OGGETTO:  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA E DI PREVENZIONE DEI  
RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO” NEL TERRITORIO COMUNALE**

**AREA:  
SINDACO**

**SERVIZIO:  
SINDACO**

**Oggetto:**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA E DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" NEL TERRITORIO COMUNALE

**IL SINDACO**

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Tenuto conto che nel territorio comunale è stata rilevata, da diversi anni, la presenza costante di numerosi focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;

Considerato che il Comune di Molinella svolge da diversi anni un'attività di contrasto di tali focolai presenti sulle alberature ubicate nelle aree verdi pubbliche, con particolare riferimento ai giardini scolastici e ai parchi maggiormente frequentati;

Riscontrato che spesso, suddette attività, vengono vanificate o, comunque, notevolmente compromesse dalla carenza di specifica profilassi svolta sulle alberature ubicate nelle aree private.

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Rilevato inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833/1978;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

## ORDINA

**Ai proprietari o conduttori di aree verdi** (giardini e parchi sia pubblici che privati):

- 1) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:
  - pino nero (*Pinus nigra*) in particolare;
  - pino silvestre (*Pinus silvestris*);
  - pino marittimo (*Pinus pinaster*);
  - varie specie di cedro (*Cedrus spp*).
- 2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi con il fuoco, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve o rivolgendosi, eventualmente, a ditte specializzate.
- 3) La rimozione e la distruzione dei nidi dovrà essere effettuata **entro il 15 marzo di ogni anno**.
- 4) In caso di inefficacia dei suddetti trattamenti e valutata la necessità di intervenire con il mezzo chimico, si potrà intervenire in esclusiva modalità endoterapica, previa richiesta al Comune – Servizio Politiche Ambientali.
- 5) Di ripetere annualmente le verifiche e le ispezioni suddette durante il periodo invernale – inizio primaverile, procedendo alla rimozione di eventuali nidi presenti secondo le modalità indicate al punto 2;

**Ai proprietari o conduttori di aree forestali** (rimboschimenti, boschi misti):

- 1) Di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino - *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*.
- 2) Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

## AVVISA

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Servizio Politiche Ambientali al numero: 051/69 06 862 - 051/69 06 877, oppure il Servizio Fitosanitario Regionale (via di Saliceto n. 81 – tel. 051 41 59 221-222 – fax 051 41 59 250-277 - [omp1@regione.emilia-romagna.it](mailto:omp1@regione.emilia-romagna.it))

## **D E M A N D A**

Al Servizio Politiche Ambientali e alla Polizia Locale la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'applicazione del regime sanzionatorio:

- ai sensi dell'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i, l'inottemperanza alle disposizioni in esso contenute prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 e s.m.i al trasgressore è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

## **D I S P O N E**

Che la presente Ordinanza abbia efficacia dalla data odierna fino a successivo analogo provvedimento da adottarsi a cessate esigenze, descritte in premessa, di salvaguardare la salute delle persone e degli animali dagli effetti provocati dalla Processionaria del pino.

Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza e ai soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi e di aree forestali) tramite pubblicazione all'Albo pretorio – on line, per 120 giorni a partire dalla data odierna, e di darne la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

## **D I S P O N E I N O L T R E**

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- A.U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Servizio Fitosanitario Regionale;
- Corpo di Polizia Locale.

## **I N F O R M A**

che ai sensi della L. 241/90 s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo:

- l'Unità Organizzativa competente è il Servizio Politiche Ambientali - responsabile d.ssa Roberta Bonora, alla quale potrà essere richiesta ogni necessaria informazione, anche telefonando al numero 051/6906862, nei seguenti orari d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30
- Il Responsabile del procedimento è la d.ssa Roberta Bonora.

### **Contro il presente atto è possibile esperire:**

- ricorso giurisdizionale presso il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – sez. Provinciale di Bologna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza o, in alternativa,
- ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza

